



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 01.06.2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI.

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE.

FINALITA' E DIFFUSIONE.

Art. 1 Oggetto

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed dal DPR 7/04/2000 N. 118 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo. E' fatto salvo ovviamente sia il potere d'intervento diretto dal Comune nei settori di cui al presente regolamento.

Art. 2 Pubblica diffusione.

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze previste di natura economica mediante:
 - pubblicazione per 30 gg. all'Albo pretorio del Comune;
 - gli uffici e le unità organizzative comunali preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.
2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'Albo pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.
3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con la deliberazione della Giunta comunale.

Art. 3 Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti ed associazioni iscritte nel registro delle libere forme associative del Comune o aventi le caratteristiche in esso previste per attività svolte a favore della cittadinanza del Comune (Associazioni di altri territori che svolgono attività sul Comune di Nonantola e sono iscritte rispettivamente all'albo provinciale o regionale del Volontariato o della promozione sociale, o all'anagrafe delle onlus) nei limiti delle risorse previste in bilancio e negli ambiti e per le finalità annualmente deliberati dalla Giunta Comunale.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 4 Soggetti destinatari.

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici può essere disposta a favore delle organizzazioni iscritte rispettivamente nei registri comunali del Volontariato e dell'Associazionismo da almeno sei mesi.
2. Il Comune può inoltre finanziare e concedere contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici ad associazioni iscritte nei registri provinciale o regionale del Volontariato e dell'Associazionismo di promozione sociale anche al fuori della provincia di Modena e della regione Emilia Romagna qualora svolgano attività rivolta ai cittadini e al territorio di Nonantola.
3. Nell'ambito degli interventi d'emergenza e solidarietà di cui all'art. 3 comma 2 inoltre il Comune potrà individuare di volta in volta i soggetti e gli enti pubblici e privati con le idonee caratteristiche a cui indirizzare i suddetti contributi.
4. Il Comune può destinare in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993 n. 68 un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del Bilancio annuale per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo e di interventi di solidarietà internazionale.

Art. 5 Termini per la presentazione delle richieste

1. La Giunta Comunale stabilisce con delibera adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste. La delibera contiene altresì il totale della somma stanziata per contributi alle associazioni e gli eventuali criteri di preferenza ulteriori per la concessione dei contributi per l'anno in corso.
2. Il Sindaco rende note le decisioni adottate dalla Giunta insieme con le procedure ed i termini per presentare le richieste mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio e negli spazi comunali per le pubbliche affissioni.
3. La Giunta Comunale può rivedere e modificare in corso d'anno il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità d'adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.
4. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per l'espletamento del procedimento istruttorio, per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

agosto 1990 n. 241. Sono inoltre determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi e benefici economici.

Art. 6 Istanze di concessione

1. Le associazioni possono richiedere contributi volti al finanziamento di:
 - A) attività ordinarie e istituzionali
 - B) manifestazioni e iniziative d'interesse diretto per la comunità locale.
2. Le associazioni richiedenti un contributo finanziario per le loro attività ordinarie e istituzionali dovranno presentare:
 - richiesta di contributo secondo l'apposita modulistica predisposta;
 - piano per le attività dell'anno;
 - bilancio preventivo;
 - rendiconto dell'eventuale contributo fruito nell'anno precedente.
3. Le associazioni che richiedono contributi per realizzare manifestazioni e iniziative d'interesse diretto per la comunità locale dovranno presentare:
 - la richiesta di contributo secondo l'apposita modulistica predisposta;
 - programma dettagliato della manifestazione con precisazione del periodo;
 - preventivo delle spese e delle entrate relative all'iniziativa o manifestazione stessa e copia del bilancio preventivo del richiedente con cui sia evidenziata la quota a proprio carico per realizzare la manifestazione o l'iniziativa;
4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredati dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuno di essi indicati.
5. Le richieste volte al finanziamento di specifiche manifestazioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno e qualora la Giunta lo ritenga opportuno potranno essere finanziate anche completamente.
6. Le istanze devono essere corredate della dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito.

Art. 7 Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti.
2. Il coordinatore dell'unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti con la deliberazione di giunta di cui all'art. 5.
3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale mail o fax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 8 Provvedimenti di assegnazione e di diniego

Entro i termini stabiliti il coordinatore di settore competente trasmette alla Giunta Comunale l'istanza completa dell'istruttoria e lo schema di deliberazione. Nella deliberazione sono elencati i soggetti e le iniziative ammesse e non ammesse con motivazione espressa delle scelte operate.

La Giunta Comunale in base all'istruttoria tecnica esperita dai coordinatori provvede alla quantificazione dei contributi in base alle risorse disponibili e agli eventuali criteri ulteriori esplicitati nella delibera di cui all'art.5.

Art. 9 Condizioni dell'intervento

1. La concessione del contributo è subordinata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare il contributo per gli scopi per i quali è stato richiesto e a darne rendiconto.

2. Il legale rappresentante dell'associazione dovrà dichiarare espressamente al momento della richiesta che la stessa non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659. Se il soggetto beneficiario ha ricevuto nel precedente esercizio un contributo finalizzato soggetto a rendicontazione, potrà presentare altra richiesta di contributo solo dopo aver ottemperato all'obbligo di cui sopra.

3. I rendiconti dell'utilizzazione dei contributi per manifestazioni e iniziative d'interesse diretto per la comunità locale o progetti innovativi dovranno essere accompagnati da un resoconto sulle entrate e uscite relative all'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione, che evidenzia in particolare l'utilizzo del contributo comunale. Il Comune a sua discrezione potrà richiedere copia dei documenti comprovanti le spese o svolgere attività di controllo a campione sui contributi concessi richiedendo copia della documentazione di spesa.

4. I contributi concessi per il finanziamento delle attività ordinarie e istituzionali sono rendicontati attraverso la presentazione del bilancio dell'associazione debitamente approvato dall'assemblea.

5. Il parere del responsabile del settore di cui all'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, in merito alla deliberazione d'erogazione del contributo comprende anche il controllo del rendiconto dei contributi fruiti negli esercizi precedenti ai sensi del punto 2 del presente articolo.

Art. 10 Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verifichino per manifestazioni o iniziative organizzate dai soggetti richiedenti e non può



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività delle associazioni richiedenti.

2. Il Comune rimane in ogni modo estraneo a qualsiasi rapporto d'obbligazione che si costituisce tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaboratori professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi degli stessi facciano parte o siano invitati permanenti rappresentati nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Non sono previste ulteriori forme di sostegno alle associazioni al di fuori delle ipotesi previste dal presente regolamento e dalla concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali.

6. Le spese di rappresentanza, ospitalità e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole iniziative senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 11 Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse sono realizzate con il concorso del Comune.

2. Le associazioni che ricevono contributi dal Comune per realizzare manifestazioni e iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di specifiche iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.

4. La concessione del patrocinio di per sé non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali è accordato: tali interventi devono essere



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

esplicitamente richiesti e possono consistere in supporto logistico, concessione d'attrezzature, strumentazione, personale o contributi finanziari.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 12 Albo dei beneficiari di provvidenze economiche

1. Il Comune adempiendo a quanto prescritto dal DPR 7/04/2000 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'Albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura di ciascun settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- cognome, nome, e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente e indirizzo della sede sociale;
- disposizione di legge o regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
- importo concesso.

4. Il Sindaco adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità d'accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto d'accesso mediante avviso all'Albo pretorio.

Art. 13 Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno caratteristiche straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento o secondo il regolamento specifico relativo alla singola struttura.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore così come previsto dallo Statuto Comunale.